



REPUBBLICA ITALIANA

157/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60463** del registro di segreteria, promosso da

OMISSIS, nato a *Omissis* il *omissis*, c.f.: **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Contento (c.f.: CNTNLM 73A48A149A; pec: avvamcontento@pec.libero.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Bari, alla Piazza Moro, n. 37, come da procura in calce all'atto introduttivo;

- appellante-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria (c.f.: 80184430587), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma al Largo Luigi Daga,
n. 2, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in
Roma, alla Via Dei Portoghesi, n. 12;

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona
del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli
avvocati Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T; p.e.c.
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.
PTTNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),
Lidia Carcavallo (c.f. CRCLSI68C66F839U; p.e.c.:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (c.f.
CRTNNT58D53L117B; p.e.c.: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it),
e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; p.e.c.
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce alla
memoria di costituzione e presso gli stessi elettivamente domiciliato in
Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale
dell'Istituto;

- *appellati*-

per la riforma

della sentenza n. 932/2021 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia - depositata in data 28 ottobre 2021, non notificata.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 9 maggio 2024, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, l'Avv. Angela Maria Contento per l'appellante, l'Avv. Giuseppina Giannico per l'Inps.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia ha rigettato la domanda proposta dall'odierno appellante – ex agente di Polizia Penitenziaria, in quiescenza dall'8 giugno 2015, con un'anzianità di servizio alla data del 31.12.1995 di 13 anni e 3 mesi– ed in particolare:

a) quella tesa ad ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico – calcolato con il cd. sistema misto alla luce dell'anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni - mediante applicazione dell'aliquota di rendimento prevista dall' art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, per cui *“la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo...”*.

Ad avviso del primo giudice infatti l'ambito applicativo di detta disposizione sarebbe limitato agli appartenenti alle Forze Armate e dunque non potrebbe applicarsi al ricorrente in quanto gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, rientrerebbero, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1990 n. 395, nel novero delle Forze di polizia ad ordinamento civile, cosicché i relativi criteri di calcolo del trattamento pensionistico non potrebbero essere parametrati a quelli previsti per il personale militare;

b) quella tesa alla riliquidazione del trattamento di quiescenza mediante il riconoscimento delle classi e degli scatti stipendiali non corrisposti durante il c.d. "blocco stipendiale retributivo" di cui all'art. 9, commi 1 e 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dall'art. 9 della legge 30 luglio 2010 n. 122 (per gli anni 2011-2012-2013-2014).

Il giudice di prime cure, a motivazione del diniego della riliquidazione di cui trattasi, ha richiamato i principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 200/2018 e n. 167/2020, che hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionali del ridetto art. 9, comma 21, e la conforme giurisprudenza delle Sezioni di Appello di questa Corte, evidenziando che il contenimento della retribuzione nel quadriennio considerato dal legislatore "ha comportato, come conseguenza, che la retribuzione calcolata con il criterio limitativo in questione è stata anche la base di calcolo della contribuzione previdenziale ed è quella rilevante al fine della quantificazione del

trattamento pensionistico”, valendo la regola generale per cui concorrono a formare la base pensionabile solo le voci retributive in godimento del pubblico dipendente, integralmente percepite.

Alla soccombenza ha fatto seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali liquidate, nella contumacia del Ministero della Giustizia, a favore dell’Inps, in euro 700,00.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello il pensionato, con atto notificato in data 28 novembre 2022 e depositato il 27 dicembre 2022:

- lamentando la non conformità a diritto della decisione per violazione della sopraggiunta disciplina, in tesi applicabile retroattivamente, prevista dall’art. 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che avrebbe riconosciuto il beneficio di cui al ridetto articolo 54 anche al personale della Polizia Penitenziaria, come chiarito dagli atti parlamentari e dalla Circolare Inps n. 44/2022.

- con riferimento alla condanna alle spese, l’appellante ha evidenziato la mancata applicazione della norma in tema di spese di cui all’art. 31, comma 3, del c.g.c., alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 con riferimento all’art. 92, secondo comma, c.p.c., evidenziando che per la novità della questione trattata e dell’orientamento ondivago della giurisprudenza in tema del ridetto art. 54, avrebbe dovuto essere disposta la mera compensazione delle spese.

Ha dunque concluso come segue:

“in riforma dell’impugnata sentenza siccome manifestamente infondata e comunque erronea, accogliere la domanda proposta...con l’accertamento e la declaratoria, in favore dell’odierno appellante e nei confronti dell’INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento in applicazione della disciplina e dei criteri di calcolo della pensione normale siccome previsti dall’art. 54 del Testo Unico D.P.R. n. 1092/1973, per aver conseguito, alla data del 31.12.1995, un’anzianità di servizio inferiore a diciotto anni;

- con condanna di parte appellata al pagamento in favore dello stesso istante dei ratei arretrati a far data dalla data del pensionamento (8.6.2015), ovvero dalla diversa data ritenuta equa e di giustizia, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati secondo le modalità indicate dalle SS.RR. della Corte dei conti sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio;

- in subordine, riformare l’impugnata sentenza nella parte in cui è stata disposta la condanna alle spese di lite...in favore dell’INPS per l’importo liquidato equitativamente in € 700,00, siccome manifestamente infondata e comunque erronea; e, per l’effetto, disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio.”

3. Con memoria di costituzione, depositata in data 3 aprile 2024, l'Inps ha rilevato che la norma di cui al richiamato art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021 non avrebbe effetti retroattivi, applicandosi solamente ai soggetti pensionati con la decorrenza del gennaio 2022, per cui alcun diritto potrebbe essere azionato per i ratei precedenti al 2022, come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello relativamente alla richiesta di pagamento degli arretrati.

4. Con memoria, depositata in data 20 aprile 2024, l'appellante ha insistito per l'accoglimento della domanda, precisando che la richiamata legge di bilancio 2022, quale *ius superveniens*, produrrebbe i suoi effetti dalla data di entrata in vigore del 1 gennaio 2022, con diffusa illustrazione delle ragioni a sostegno del gravame e della giurisprudenza di riferimento (sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite di questa Corte e l'aliquota annua, per l'applicazione del ridetto art. 54, del 2,44% ivi indicata; sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale), con richiesta di spese per il doppio grado di giudizio con distrazione.

5. All'odierna udienza sia il difensore dell'appellante che la difesa dell'Inps si sono riportati ai documenti depositati in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

6. Preliminarmente il Collegio rileva che, malgrado la regolarità delle notifiche dell'atto di impugnazione e del d.f.u., il Ministero della

Giustizia, non risulta costituito in giudizio, e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c.

7. Con riferimento al primo motivo di appello l'odierno Collegio ne rileva la parziale fondatezza.

La fattispecie all'esame concerne infatti l'applicabilità dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 al personale appartenente alla Polizia Penitenziaria, titolare di pensione liquidata con il sistema "misto", ex art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio utili ai fini previdenziali e con un'anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni.

Occorre dunque verificare l'applicabilità agli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria della norma invocata di cui all'art. 54 del T.U. n. 1092/1973, che contempla unicamente il personale militare.

In proposito il giudice di prime cure ha correttamente affermato che per il suddetto personale, in quanto equiparato a quello civile, non trova applicazione, *tout court*, l'invocato art. 54, non potendosi dare rilievo al fatto che al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 1092/1973 il Corpo avesse ordinamento militare, poiché il trattamento pensionistico va liquidato applicando la normativa vigente nel momento in cui matura il diritto alla prestazione pensionistica" (Corte conti, Sez. I App. sent. n. 179/2023; Sez. giur. per la regione Siciliana, sent. n. 284/2020; Sez. Giur. Lazio sent. n. 133/2021).

Occorre tuttavia precisare che, quanto detto, vale solo per le prestazioni pensionistiche maturate al 31.12.2021.

Diverso discorso deve essere fatto invece per il periodo successivo al 1.1.2022, data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, il cui art. 1, comma 101, ha previsto espressamente che *“Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”*.

L'orientamento di questa Sezione per cui la norma appena citata ha valore solo per il futuro -e dal quale non vi è motivo di discostarsi anche per la fattispecie in esame- ha trovato recente conferma per cui: *“La soluzione interpretativa prospettata da questa Sezione con la citata sentenza n. 45/2022, peraltro, ha trovato l'avallo della Corte costituzionale nella recente sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, con la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri*

di calcolo del trattamento pensionistico, riferiti alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092/1973, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria, ha anche puntualizzato come lo jus superveniens costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse "giustamente" avere una "applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022". (Corte conti, Sez. I App. sent. n. 45/2022 e n. 179/2023).

Si è poi, in dettaglio, osservato che la sopravvenienza della norma, rispetto alla pronuncia di prime cure, non incide comunque sulla sua applicabilità (Corte conti, Sez. Giur. I App. sent. n. 62/2024).

Pertanto all'appellante -che rientra nell'ambito di applicazione della normativa appena richiamata (alla data del 31.12.1995 vantava una anzianità contributiva di 13 anni e 3 mesi)- dovrà essere riliquidato il trattamento pensionistico, a decorrere dal 1 gennaio 2022, con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno utile sulla quota di pensione regolata con il sistema c.d. retributivo in applicazione dell'art. 54 del DPR 29.12.1973 n. 1092, con corresponsione di arretrati e della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 167, terzo comma, del c.g.c., a decorrere dalla data suddetta al saldo.

8. Poiché nulla è stato eccepito dall'appellante con riferimento al rigetto della domanda di riliquidazione della pensione con le maggiorazioni stipendiali non godute a causa del cd. blocco stipendiale disposto

dall'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010, così determinando il passaggio in giudicato del relativo capo della sentenza di prime cure, al Collegio rimane da affrontare il solo motivo di appello relativo alla condanna alle spese.

In proposito si osserva che l'accoglimento parziale del primo motivo di appello, con le vicende che hanno accompagnato l'applicazione del ridetto art. 54 al personale della Polizia penitenziaria, i conseguenti orientamenti divergenti della giurisprudenza, e l'intervento normativo sopravvenuto, impongono di disporre la compensazione delle spese di difesa per entrambi i gradi di giudizio.

9. Conclusivamente, ed assorbita ogni altra questione, il Collegio accoglie parzialmente il primo motivo di appello, rigettando per il resto.

Le spese di difesa sono compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia, accoglie parzialmente l'appello iscritto al n. **60463** del registro di segreteria promosso da *OMISSIS* e, per l'effetto, dispone la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente del 2,44 per cento nei termini di cui in motivazione e con

condanna dell'INPS al pagamento di arretrati e della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 al saldo.

Spese di difesa compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 9 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25/06/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI